

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 45 del 30/09/2010

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Segreteria della Giunta

TITOLO II LA GIUNTA COMUNALE

Capo I: Organizzazione della Giunta Comunale

- Art. 4 - La Giunta Comunale
- Art. 5 - Composizione della Giunta Comunale
- Art. 6 - Entrata e permanenza in carica
- Art. 7 - Incompatibilit  ed ineleggibilit 
- Art. 8 - Obbligo di astensione
- Art. 9 - Divieto di incarichi e consulenze

Capo II: Compiti, funzioni e doveri degli Assessori

- Art. 10 - Compiti degli Assessori
- Art. 11 - Obbligo del segreto

Capo III: Casi di cessazione dalla carica di Sindaco e di Assessore

- Art. 12 - Mozione di sfiducia
- Art. 13 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 14 - Cessazione dalla carica di singoli Assessori

TITOLO III ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

- Art. 15 - Attivit  della Giunta Comunale
- Art. 16 - Competenza della Giunta Comunale
- Art. 17 - Sedute
- Art. 18 - Convocazione e ordine del giorno
- Art. 19 - Apertura della seduta
- Art. 20 - Astensione obbligatoria dalla seduta
- Art. 21 - Partecipazione del Segretario Comunale
- Art. 22 - Partecipazione di non componenti la Giunta Comunale
- Art. 23 - Discussione
- Art. 24 - Sistemi di votazione
- Art. 25 - Approvazione delle proposte
- Art. 26 - Deliberazioni
- Art. 27 - Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 28 - Esecutivit  ed eseguibilit  delle deliberazioni
- Art. 29 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta Comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:
 - quorum strutturale o numero legale: il numero dei componenti della Giunta richiesto per la validità delle sedute;
 - quorum funzionale: il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
 - seduta: la riunione dei componenti della Giunta dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino al momento in cui la medesima viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente;
 - ordine del giorno: elenco delle deliberazioni poste all'approvazione del collegio, indicate esaurientemente nell'avviso di convocazione;
 - Presidente: il Sindaco ovvero, in sua assenza, il Vice Sindaco, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo il membro più anziano tra quelli del collegio, presenti alla seduta.

Art. 3

Segreteria della Giunta

1. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa il Segretario Comunale il quale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può essere assistito da un membro dell'Ufficio di Segreteria.

TITOLO II

LA GIUNTA COMUNALE

Capo I

Organizzazione della Giunta Comunale

Art. 4

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Direttore Generale o dei dirigenti dei settori previsti nella struttura

comunale.

Art. 5

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale composta dagli Assessori nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilit , eleggibilit  e compatibilit  alla carica di Consigliere Comunale e ritenuti idonei a collaborare nel governo del comune ai fini del perfezionamento e dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 6

Entrata e permanenza in carica

1. Il Sindaco in carica all'atto della proclamazione nomina con atto scritto i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, i quali dichiarano in forma scritta l'accettazione della nomina. Il Sindaco d  comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori e della loro accettazione nella prima seduta successiva alla elezione.
2. La Giunta entra in carica allorch  tutti gli Assessori hanno dichiarato in forma scritta l'accettazione della nomina.
3. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 7

Incompatibilit  ed ineleggibilit 

1. Sono incompatibili con la carica di Assessore il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Non costituiscono cause di ineleggibilit  o di incompatibilit  gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Art. 8

Obbligo di astensione

1. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivit  professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 9

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco ed agli Assessori vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

CAPO II

Compiti, funzioni e doveri degli Assessori

Art. 10

Compiti degli Assessori

1. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge; ne assume le funzioni nei casi previsti dall'art. 53 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 11

Obbligo del segreto

1. Gli Assessori sono tenuti al segreto d'ufficio.

CAPO III

Casi di cessazione dalla carica di Sindaco e di Assessore

Art. 12

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 267/2000.

Art. 13

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta

rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

Art. 14

Cessazione dalla carica di singoli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate, in forma scritta, al Sindaco che ne cura l'immediata assunzione al Protocollo Generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. Alla sostituzione dell'Assessore dimissionario provvede il Sindaco, dando comunicazione della nomina e della accettazione nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco pu~ revocare con atto scritto uno o pi Assessori, dandone motivata comunicazione nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale, unitamente alla comunicazione della nomina e della accettazione del nuovo Assessore.
4. Nel caso di cessazione per qualsiasi altro motivo dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione, dando comunicazione della nomina e della accettazione nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

TITOLO III

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 15

Attivit~ della Giunta Comunale

1. L'attivit~ della Giunta collegiale. La Giunta presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attivit~.
2. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivit~, ne attua gli indirizzi generali e svolge attivit~ propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 16

Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri organi, di cui al precedente art. 4 comma 3j, in conformit  a quanto previsto dall'art. 48 del D. L.gs.18 agosto 2000 n. 267.
2. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dirigenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, in base alla legge ed allo Statuto, la Giunta provvede, altres , in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere h) e l) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento siano gi  stati stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. Spetta, altres , alla Giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonch  provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.

Art. 17

Sedute

1. La Giunta si riunisce, di norma, una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sedute nella propria sede, all'interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, pu  riunirsi anche in altro luogo del territorio comunale.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 18

Convocazione e ordine del giorno

1. Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca la Giunta.
2. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta, costituenti proposte di deliberazioni.

3. La Giunta viene convocata dal Sindaco avvalendosi, tra gli altri mezzi comunque idonei a garantire la conoscenza della convocazione, sempre e comunque di avviso personale trasmesso almeno il giorno precedente alla seduta ad ogni Assessore in formato elettronico (e-mail) cui allegato l'ordine del giorno, pena la validità della seduta e conseguente nullità degli atti adottati.
4. Il Sindaco non può convocare oralmente la Giunta, salvo che questa non rivesta carattere di urgenza e tutti gli Assessori siano presenti all'interno del Palazzo Comunale al momento della convocazione orale, fatta salva l'ipotesi di convocazione telefonica e dell'annotazione di tale evento nei provvedimenti adottati.

Art. 19

Apertura della seduta

1. La seduta valida se presente la metà pi uno dei componenti assegnati.
2. Se, trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, il numero legale non stato raggiunto, il Segretario comunale ne informa il Sindaco che, accertata l'assenza del numero legale, dichiara deserta la riunione: comunque redatto verbale con l'indicazione degli Assessori presenti.

Art. 20

Astensione obbligatoria dalla seduta

1. Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Gli Assessori che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala, avvertendone il Segretario Comunale per la registrazione a verbale e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

Art. 21

Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale:
 - a) partecipa alle riunioni della Giunta;
 - b) redige processo verbale della seduta;
 - c) svolge ogni altro compito relativo al corretto ed ordinato svolgimento dei lavori della Giunta richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento;
 - d) Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 20 del presente regolamento si applicano anche al Segretario comunale; nei casi sopra indicati, durante la

trattazione, il Segretario Comunale si allontana dalla sala. In tal caso, assume la funzione di Segretario il Vice Segretario Generale.

Art. 22

Partecipazione di non componenti la Giunta Comunale

1. I Responsabili di Servizio, invitati dal Sindaco, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze personali.

Art. 23

Discussione

1. Gli oggetti vengono di norma trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita nell'ordine del giorno.
2. Non sono ammesse delibere al di fuori di quelle indicate nell'Ordine del giorno, trasmesso al momento della convocazione della seduta.
3. Il Sindaco enuncia l'oggetto da trattare e d' lettura della proposta. L'eventuale illustrazione della medesima svolta dal Sindaco o da altro Assessore competente per materia.
4. Aperta la discussione, gli Assessori che ne facciano richiesta prendono la parola per proporre osservazioni sul punto in decisione.

Art. 24

Sistemi di votazione

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. Gli Assessori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 1, devono comunque astenersi dal votare.
3. La votazione palese salvo non venga deciso diversamente, ove occorra, dalla maggioranza dei componenti assegnati.
4. La votazione si effettua, a discrezione del Sindaco, per appello nominale o per alzata di mano. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Art. 25

Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei componenti assegnati. In caso di parit  prevale il voto del Presidente.

Art. 26

Deliberazioni

1. Presso la Segreteria conservata in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale l'originale delle deliberazioni votate ed approvate.

Art. 27

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. La pubblicazione avviene a cura del Segretario Comunale.
La pubblicazione sul sito internet degli atti assunti dagli organi collegiali certificata dagli addetti al sistema, preventivamente autorizzati dal Segretario Comunale.

Art. 29

Esecutivit  ed eseguibilit  delle deliberazioni

1. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune.
2. In caso d'urgenza, la Giunta delibera l'immediata eseguibilit .

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale ed entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutivit  della relativa deliberazione Consiliare di approvazione.